

## **LEGGE REGIONALE 11 luglio 1986, n. 29**

**Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nn. 16/1973 e 22/1977. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.  
(BUR n. 44 del 18 luglio 1986)**

*(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)*

### **Art. 1**

1. L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985 n.3 è sostituito dal seguente
2. "Le norme della presente legge si applicano per l'assegnazione degli alloggi costruiti in dipendenza dei trasferimenti di abitati realizzati dalla Regione Calabria in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973 n. 16, 20 agosto 1977, n. 22 e degli artt. 8 e segg. della legge 28 marzo 1968 n. 437".

### **Art. 2**

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 è sostituito dal seguente:
2. "All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo possono concorrere soltanto coloro che siano compresi in uno degli elenchi, a suo tempo, formati dai Comuni interessati, a termini dell'art. 1 della legge regionale 31/8/1973, n. 16 ed a termini dell'art. 8 - comma 4' - lett. a) e b) del la legge 28/3/1968, n. 437 e con le modalità, di cui agli artt. 69 e seguenti della legge 9/7/1908 n. 445, ovvero gli aventi causa degli stessi".
3. Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 16/1/1985 n. 3, è aggiunto il seguente:
4. "L'acquirente può fruire del beneficio di cui alla presente legge qualora il relativo contratto sia stato stipulato prima della entrata in vigore della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e sempreché l'acquirente stesso risulti incluso in uno degli elenchi di cui allo art. 2 della presente legge".

### **Art. 3**

1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 è così modificato:
2. "La segreteria operativa delle Commissioni è formata da dipendenti del Comune interessato designati dalla Giunta comunale. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario".

### **Art. 4**

1. Dopo la lett. 1) dell'art.6 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 sono aggiunte le seguenti lettere:  
m) punti 2 ai concorrenti proprietari di un alloggio sito nelle zone interessate al trasferimento;

- n) punti 5 ai concorrenti che abitino in alloggi inagibili (dichiarati tali dalla pubblica autorità) purché gli stessi dimostrino di averli ininterrottamente abitati dalla data dell'evento che ha determinato l'intervento di trasferimento;
- o) punti 8 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute "ad altissimo rischio" per lo sviluppo di frane o per la intensità e rovinosità delle piene torrentizie;
- punti 4 ai concorrenti che abitino in zone riconosciute "ad alto rischio" per gli stessi motivi di cui sopra;
  - punti 2 per i concorrenti che abitino in zone riconosciute "a medio rischio";
- p) punti 10 ai proprietari concorrenti che, a causa dell'evento calamitoso che ha determinato il trasferimento dell'abitato hanno avuto distrutta o demolita la propria abitazione.

2. Il requisito di cui alla precedente lett. o) dovrà essere documentato attraverso idonea certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune interessato.

### **Art. 5**

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1985 n. 3 è aggiunto il seguente:

2. "Art. 11 bis - Qualora, a suo tempo, non sia stato fatto luogo alla formazione degli elenchi di cui all'art. 1 della legge regionale 31/8/1973 n. 16 e di cui all'art. 8, 4' comma, della legge 28/3/1978, n. 437, i Comuni interessati vi provvederanno, in sanatoria, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, facendo salvi i requisiti di cui alla legge regionale n. 16/1973 ed alla legge n. 437/1968 ed indicando, inoltre, le priorità per le diverse situazioni di rischio di cui al precedente art. 4, a seguito di idonea certificazione dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio o del Comune stesso".

### **Art. 6**

1. Le norme della presente legge non si applicano ai Comuni che hanno già approvato le graduatorie ai sensi dell'art.8 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.